

NOTIZIARIO N. 17 – 11 LUGLIO 2019

FISCALE

- ◆ La fattura elettronica dal 1° luglio 2019. pag. 3
- ◆ Invio dei corrispettivi e Decreto Crescita. pag. 7
- ◆ Gli scontrini elettronici e la decorrenza del 1° luglio 2019. pag. 9

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Premi di risultato e detassazione – tempi di individuazione degli obiettivi incrementali: chiarimenti dell'Agencia delle Entrate. pag.11
- ◆ Versamenti in scadenza dall'1 al 20 agosto 2019: facoltà di effettuarli, senza maggiorazione, martedì 20 agosto 2019. pag.24



In occasione della
**Festa del Patrono di Ravenna
del 23 luglio 2019**
gli uffici dell'Associazione
**resteranno chiusi anche il giorno
22 luglio 2019**

OGGETTO: LA FATTURA ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2019

Riferimenti: **Art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015**
Artt. 10, 10-bis, 10-ter e 15, DL n. 119/2018
Art. 1, commi 53, 54 e 56, Legge n. 145/2018
Circolare Agenzia Entrate 17/6/2019, n. 14/E

Con la Circolare n. 14/E del 17/6/2019, dedicata prevalentemente alla fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate ha riassunto i chiarimenti già forniti in materia (Risposte a interpello/Risoluzioni) ed ha presentato le indicazioni per le novità che entreranno in vigore dall'1/7/2019.

PRESTAZIONI SANITARIE

Per le cessioni e le prestazioni sanitarie a persone fisiche "private", il cedente ed il prestatore **non possono scegliere** di emettere (comunque) fattura elettronica tramite SdI (Servizio di interscambio). Conseguentemente, la prestazione va certificata con fattura cartacea ovvero con fattura predisposta con sistema informatico, diverso da quello riguardante la fatturazione elettronica. È così confermato l'orientamento espresso nelle Risposte a Interpello 19/3/2019, n. 78 e 9/4/2019, n. 103.

DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA E DATA DELL'OPERAZIONE

I chiarimenti di maggior rilievo contenuti nella Circolare n. 14/E riguardano le novità che troveranno applicazione a decorrere dall'1/7/2019:

- la **fattura immediata** può essere emessa **entro 12 giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione (anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione). In base alla Circolare 14/E il maggior lasso di tempo per l'emissione della fattura **riguarda tutte le fatture** e non solo quelle elettroniche. Il termine indicato nella circolare è di 10 giorni, ma il DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", approvato ieri in via definitiva, ha previsto il termine in 12 giorni;
- nel caso in cui **la data di effettuazione dell'operazione non coincida con la data di emissione della fattura**, sarà necessario **riportare in tale documento sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione.**

L'Agenzia delle Entrate propone le seguenti casistiche.

Per una **cessione effettuata il 28/9/2019**, la fattura:

- può essere **emessa** (ovvero generata ed inviata al SdI) **il giorno stesso**: in tal caso la data di effettuazione dell'operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo "Data" del file fattura il soggetto che emette il documento indica "28.9.2019". Non è richiesta nessuna ulteriore data perché la data di emissione coincide con quella di esecuzione dell'operazione;
- può essere **emessa il giorno dell'effettuazione** dell'operazione ed **inviata al SdI nei 12 giorni successivi** (ad esempio, l'8/10/2019).

In tal caso:

- dal Sistema risulterà che l'emissione (trasmissione al SdI) della fattura elettronica è avvenuta l'8.10.2019;
- nel campo "Data" del file fattura va indicato "28.9.2019", ossia la data di effettuazione dell'operazione;
- può essere **emessa ed inviata al SdI in uno dei 12 giorni** intercorrenti dal 28.9. Anche in questo caso, il Sistema attesterà la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura e nel campo "Data" va indicato "28.9.2019", ovvero la data effettiva di esecuzione dell'operazione.

Anche le fatture **NON ELETTRONICHE** predisposte in **formato cartaceo o** con programmi informatici che non rientrano nei **canali SdI**, possono essere emesse entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il **documento dovrà riportare, se diverse, sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione del documento.**

FATTURA DIFFERITA

Resta confermato che, per le cessioni e le prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo destinatario, documentate da ddt o altri documenti analoghi, è possibile emettere la fattura (differita) **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

La fattura differita, ferma restando la possibilità di emissione entro il giorno 15 del mese successivo, conterrà il riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione (documento di trasporto o altro documento idoneo) con **possibilità di indicare nel file informatico della fattura elettronica una sola data: quella dell'ultima operazione.**

Ad esempio, se un soggetto ha effettuato 3 cessioni, documentate da ddt, il 2, il 10 e il 28/9/2019, la fattura elettronica può essere emessa entro il 15/10/2019, **indicando nel campo "Data" del file fattura la data dell'ultima operazione**, ovvero il 28/9/2019.

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE E GLI ACQUISTI

REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE

Il contribuente deve **annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni e **con riferimento allo stesso mese di effettuazione** delle operazioni.

Per tenere conto delle possibili fattispecie che possono configurarsi in applicazione dei nuovi termini di emissione e registrazione della fattura, l'Agenzia prevede che si possa procedere ad eventuali annotazioni separate.

Data da indicare nel registro fatture emesse

Nella Circolare n. 14/E, considerato il mutato quadro tecnico-normativo e la finalità dell'articolo 23 del DPR 633/72 (volto alla corretta liquidazione dell'imposta), è **possibile indicare nel registro delle fatture emesse la data riportata nel campo "Data"** del file della fattura elettronica

In altre parole, in sede di registrazione della fattura, è **possibile riportare la data di effettuazione dell'operazione** (contenuta nel campo "Data" della fattura) e non la data di emissione della fattura. Questa soluzione è applicabile anche per le fatture cartacee e per quelle predisposte con sistemi informatici, diversi dai gestionali delle fatture elettroniche.

REGISTRO ACQUISTI

È stato **soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo** le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi **acquistati o importati**.

Sul punto, tuttavia, l'Agenzia evidenzia che:

- il contribuente può **continuare, per scelta, ad attribuire una numerazione progressiva** alle fatture e alle bollette doganali;
- la soppressione della numerazione **non ha fatto venir meno l'obbligo di annotare nel registro acquisti** i citati documenti **attribuendo un ordine progressivo alle registrazioni**.

FATTURAZIONE IN NOME E PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

Al ricorrere di specifiche fattispecie la fattura viene emessa da un soggetto terzo anziché dal cedente o prestatore. Così ad esempio:

- per le **società sportive dilettantistiche in regime ex Legge n. 398/91**, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale di importo superiore a € 65.000, la fattura può essere emessa dall'acquirente o dal committente;
- per i **beni assegnati a seguito di espropriazione immobiliare**, (art. 6, comma 2, DPR n. 633/72) la fattura è emessa dal professionista delegato delle operazioni di vendita;
- per i **beni oggetto di custodia giudiziale**, la fattura è emessa dal custode giudiziario.

In questi casi, l'Agenzia nella Circolare n. 14/E precisa che **le modalità di assolvimento** degli obblighi di fatturazione elettronica **sono quelle proprie del soggetto tenuto alla fatturazione**, posto che il terzo agisce in nome e per conto dell'obbligato.

Fattura emessa dal Professionista delegato alle vendite giudiziarie

In caso di fatturazione elettronica tramite SdI relativa ad un esproprio, il professionista delegato deve:

- indicare nel campo "*cedente/prestatore*" i dati del soggetto esecutato;
- riportare "*TZ (Terzo)*" nel campo "*Soggetto emittente*" senza compilare la sezione "*Terzo intermediario o Soggetto emittente*" (il professionista delegato agisce per conto di un altro soggetto);
- inviare all'esecutato una copia (analogica/informativa) della fattura.

CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Secondo quanto previsto dall'Agenzia nel Provvedimento 30/4/2018 e specificato nelle Circolari 30/4/2018, n. 8/E e 2/7/2018, n. 13/E, ai fini della **conservazione delle fatture** sarà disponibile un apposito **accordo di servizio** (con modalità online) in base al quale **tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI** saranno "*portate in conservazione*" secondo i termini e le condizioni dell'accordo di servizio.

Questo servizio:

- garantisce la **conservazione per un periodo di 15 anni** (salvo revoca);
- riguarda **tutti i documenti** (fatture elettroniche ex art. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72, note di variazione ex art. 26, autofatture, ecc.) e allegati, veicolati tramite il SdI (sia obbligatoriamente che facoltativamente).

La **validità legale** della conservazione è garantita dalla conformità del sistema alle regole tecniche ex art. 71, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). I soggetti interessati, a fronte di richiesta motivata, possono ottenere l'esibizione delle fatture conservate.

LA CONSULTAZIONE DELLE COPIE CONFORMI ALL'ORIGINALE

L'Agenzia nella Circolare n. 14/E, rinviando a quanto previsto dal Provvedimento 30/4/2018, ribadisce che i soggetti passivi IVA possono **consultare le copie conformi all'originale** delle fatture transitate tramite SdI nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia, previa adesione al servizio di consultazione e acquisizione dei file.

Il **termine per aderire a tale servizio**, originariamente fissato al 3/5/2019 è stato rinviato all'**1/7/2019**.

I file delle fatture elettroniche trasmesse al SdI sono:

- **disponibili** nell'area riservata **fino al 31/12 del secondo anno successivo a quello di ricezione** da parte di SdI;
- **cancellati entro i 60 giorni successivi**.

In caso di mancata adesione al servizio sono conservati esclusivamente i **dati fattura**, fino al 31/12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: INVIO DEI CORRISPETTIVI E DECRETO CRESCITA

Riferimenti: **DL 23.10.2018 n. 119, convertito in Legge 17.12.2018 n. 136**
DLgs. 05.08.2015 n. 127
Legge 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita)
Circolare A.d.E. n 15/E del 29.06.2019

Si ritiene opportuno ricordare che la richiamata disposizione normativa introdotta dal c.d. “Decreto crescita” prevede che ***“I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”***.

I soggetti passivi Iva non ancora in possesso di un registratore telematico potranno quindi trasmettere telematicamente i corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (le modalità di trasmissione online dei dati dei corrispettivi giornalieri saranno definite da uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate).

In tal caso, tuttavia, i soggetti passivi Iva dovranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali: questa facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre richiamato nel predetto articolo 12-*quinquies*, comma 6-*ter*, D.L. 34/2019.

Resta fermo, inoltre, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico.

Chiarisce poi l’Agenzia delle Entrate che, nel primo semestre di applicazione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono esclusi dall’applicazione delle sanzioni anche ***“i soggetti passivi Iva che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”***.

Dal punto di vista operativo, quindi, tutti i soggetti passivi Iva chiamati alla trasmissione telematica dei corrispettivi sin dal 1° luglio, potranno trasmettere telematicamente i corrispettivi entro il 31 agosto senza incorrere in sanzioni, indipendentemente dalla messa in servizio o meno del registratore telematico.

Sempre in tema di corrispettivi telematici, e sempre nella giornata di sabato 29 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre diffuso una procedura *web* alternativa ai registratori di cassa telematici per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il nuovo servizio *web* dell'Agenzia, disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, può essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone e consente ai soggetti interessati di predisporre *online* un documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata. Più precisamente, l'operatore Iva che effettua la cessione o prestazione deve verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all'operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico). Il documento può, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest'ultimo è d'accordo, inviato via email o con altre modalità elettroniche.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: **GLI SCONTRINI ELETTRONICI E LA DECORRENZA DEL 1° LUGLIO 2019**

Riferimenti: **DL 23.10.2018 n. 119, convertito in Legge 17.12.2018 n. 136**
DLgs. 05.08.2015 n. 127 – D.L. 34/2019 (in corso di conversione)

Dall'1/7/2019 gli esercenti di attività di commercio al dettaglio e attività assimilate, con volume d'affari (2018) superiore a 400.000,00 euro sono tenuti alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate per le operazioni eseguite nei confronti di "consumatori".

Per i restanti operatori del settore, l'obbligo avrà decorrenza dall'1/1/2020.

<p align="center">GLI ADEMPIMENTI PREVISTI E LE NOVITA' DEL D.L. 34/2019 (DECRETO CRESCITA)</p>
--

Il nuovo regime obbligatorio impone di:

- memorizzare in via elettronica i dati dei corrispettivi giornalieri;
- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i medesimi dati.

Registratori telematici

Per adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, gli interessati devono dotarsi degli appositi registratori telematici (RT), così come definiti dal provvedimento Agenzia delle Entrate 182017/2016, che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Modalità di trasmissione dei dati

La trasmissione dei corrispettivi mediante il registratore telematico, originariamente prevista al momento della chiusura giornaliera, in base alle modifiche che (salvo improbabili futuri cambiamenti) saranno adottate con l'approvazione del D.L. 34/2019, sarà da eseguire **entro dodici giorni** dalla data di esecuzione dell'operazione.

<p align="center">ESONERO DAGLI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE</p>

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono:

- l'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
- l'obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR 633/72.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di emissione della fattura (che sarà elettronica, salvo eccezioni) su richiesta del cliente avanzata non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

CONTRIBUTO PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

A sostegno dell'adeguamento dei registratori di cassa da parte dei soggetti interessati dal nuovo obbligo, viene prevista l'attribuzione, per gli anni 2019 e 2020, di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi.

Per ogni apparecchio viene fissata una soglia massima di spesa pari a:

- 250,00 euro in caso di acquisto;
- 50,00 euro in caso di adattamento.

Il contributo è erogato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, utilizzabile in compensazione.

L'utilizzo del credito è consentito a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui si realizzano i seguenti requisiti:

- è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi;
- è stato pagato, mediante mezzi tracciabili, il relativo corrispettivo.

A tale credito d'imposta non si applica né il limite annuo di 250.000,00 euro, né il limite all'utilizzo in compensazione di 700.000,00 euro.

D.L. 34/2019 (DECRETO CRESCITA) E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Con un emendamento al Decreto Crescita (D.L. 34/2019), prendendo atto delle difficoltà segnalate dai commercianti sulla sostituzione dei registratori di cassa, è stato previsto che le **sanzioni sono sospese fino al 31 dicembre 2019**.

Dal 1° luglio resteranno obbligatori gli **scontrini elettronici** per i **commercianti con ricavi superiori ai 400 mila euro annui**.

Non è stata concessa la proroga al 1° gennaio 2020, ma (salvo sorprese) verrà prevista la mancata applicazione delle sanzioni fino al 31 dicembre 2019.

La moratoria sarà concessa a condizione che, entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, siano rispettati i termini di liquidazione dell'Iva.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: **PREMI DI RISULTATO E DETASSAZIONE - TEMPI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI INCREMENTALI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015 ha previsto che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (cd detassazione; CONFIMI ROMAGNA NEWS 21, 9 e 1 del 2018; 1/2017; 30, 16, 8 e 2 del 2016), i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto interministeriale 25/03/16 (riportato su CONFIMI ROMAGNA NEWS 14/2016).

I premi di cui si tratta devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (cd “di secondo livello”), i quali *“devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione ... rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”* (art. 2, comma 2, del decreto 25/03/16).

Circa le tempistiche di individuazione degli obiettivi incrementali – il cui conseguimento rappresenta il presupposto per l'applicazione del regime agevolato – e, quindi, della sottoscrizione del contratto di secondo livello, l'Agenzia delle Entrate, con l'acclusa risposta a interpello n. 205 del 25 giugno 2019, ha precisato che:

- la funzione incentivante della norma può ritenersi assolta **solo** qualora la maturazione (eventuale) del premio avvenga successivamente alla stipula del contratto;
- **i criteri di misurazione degli obiettivi incrementali** devono essere **determinati con ragionevole anticipo rispetto a un'eventuale produttività futura non ancora realizzatasi**. Tale condizione non risulta soddisfatta qualora il premio di risultato venga erogato sulla base di criteri individuati in un contratto la cui stipula è intervenuta in prossimità, a ridosso della scadenza del termine del periodo congruo, quando, a grandi linee, è già possibile sapere se l'incremento verrà raggiunto; in una simile ipotesi, pertanto, il datore di lavoro non potrà applicare sui premi l'aliquota agevolata del 10 %.

Risposta n. 205

***OGGETTO: Detassazione dei premi di risultato – Periodo congruo e definizione degli obiettivi incrementali – Articolo 1, commi 182-189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212***

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

“ALFA” opera nel settore dei giochi, delle scommesse ed ha una significativa presenza nel settore del gioco online.

Nel 2018, la Società ha avviato le trattative per la stipula di un nuovo Contratto Integrativo Aziendale con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) dei lavoratori dipendenti e con le relative Segreterie Nazionali e territoriali. Tuttavia, il percorso negoziale non si è concluso nell'anno 2018, a causa del complesso processo di armonizzazione contrattuale dei diversi rapporti di lavoro confluiti in “ALFA” a seguito di varie operazioni straordinarie (fusioni) effettuate negli ultimi anni. In particolare, il rapporto di lavoro di una parte dei dipendenti è regolato dal CCNL metalmeccanici, di altra parte dal CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

La Società istante, in accordo con quanto rilevato all'inizio del 2017 dall'INPS, che aveva formalmente disposto che l'inquadramento corretto dei

dipendenti fosse quello del Terziario, al fine di uniformare la disciplina del rapporto di lavoro, nel mese di giugno 2018 ha reso nota alle OO.SS. la volontà di applicare il CCNL Terziario anche ai dipendenti il cui rapporto di lavoro era disciplinato dal CCNL metalmeccanici, con effetto dal 1° novembre 2018.

Il 24 ottobre 2018 si è svolta la Consultazione tra i lavoratori dipendenti, i quali hanno approvato a larga maggioranza l'ipotesi di accordo per l'armonizzazione delle discipline contrattuali, sottoscritto in pari data.

L'associazione sindacale dei metalmeccanici, però, ha impugnato la decisione della Società presso il Giudice del Lavoro che l'ha accolta con decreto del 21 novembre 2018, stabilendo che il CCNL metalmeccanici debba continuare ad essere applicato a tutti gli iscritti, nonché ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato che ne facciano specifica richiesta, fino alla sua naturale scadenza. Pertanto, i 23 dipendenti iscritti hanno mantenuto il CCNL metalmeccanici e a questi si è aggiunto un altro lavoratore che ha comunicato di volere applicare il CCNL metalmeccanici in luogo di quello del Terziario.

La descritta complessa situazione dei rapporti con le OO.SS. ha, quindi, impedito la stipula nel 2018 di un nuovo Contratto Integrativo Aziendale, il quale forse verrà definito nel corrente anno. Ne consegue che gli effetti del nuovo Contratto Integrativo Aziendale potranno eventualmente decorrere solo dall'anno 2019.

Le OO.SS. del Terziario hanno, però, rappresentato alla società istante la necessità di individuare comunque una soluzione transitoria per l'anno 2018 relativamente al meccanismo del salario variabile, al fine di evitare che i dipendenti risultino privati di detto salario in conseguenza dell'intervenuta decadenza della pregressa contrattazione aziendale.

“ALFA”, al fine di recepire le richieste delle OO.SS. ed evitare un ulteriore contrasto nei rapporti sindacali, in data 26 novembre 2018 ha stipulato, presso la sede di Confcommercio ..., un accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali

(RSA) assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali e Territoriali; all'accordo non ha partecipato l'associazione sindacale dei metalmeccanici. L'accordo è diretto a istituire per l'anno 2018 un Premio di Risultato a valenza annuale, nei confronti del solo personale dipendente il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL del Terziario.

A seguito della recente nomina della RSU da parte dell'associazione sindacale dei metalmeccanici, in data 23 gennaio 2019, è stato effettuato un incontro con questa organizzazione sindacale, la quale ha manifestato l'intenzione di volere aderire all'accordo del 26 novembre 2018, garantendone l'applicazione ai suoi iscritti.

Il Premio di Risultato, variabile e non determinabile a priori, ma solo dopo la consuntivazione dei risultati e la verifica del raggiungimento dell'obiettivo previsto, è strutturato sulla base dell'indicatore della misura di risultato dell'EBITDA consuntivato da "ALFA" nell'anno 2018, rispetto al dato previsionale di Budget, pari a 137,5 milioni di euro (di seguito "Obiettivo"), che risulta incrementale rispetto al valore raggiunto nell'anno 2017.

Il Premio di Risultato viene riconosciuto solo qualora sia conseguito più dell'80% dell'Obiettivo ed è attribuito per un importo lordo massimo pari ad euro 2.800,00 calcolato come segue:

% raggiungimento Obiettivo	% Premio attribuita
$\leq 80\%$	0%
$> 80\% \leq 90\%$	50%
$> 90\% < 100\%$	80%
$\geq 100\%$	100%

Il Premio di Risultato viene riconosciuto in misura uguale per ogni lavoratore subordinato indipendentemente dall'inquadramento contrattuale e il relativo importo si considera omnicomprensivo di ogni incidenza sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, di cui si è già tenuto conto in fase di quantificazione del medesimo Premio di Risultato. Inoltre, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2120 del codice civile, il suddetto importo è escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Il Premio di Risultato verrà erogato entro il mese di luglio 2019 a tutti i dipendenti a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL Terziario (esclusi i Dirigenti) in forza al 31 dicembre 2018, in servizio al momento dell'erogazione e che abbiano prestato attività lavorativa per tutto l'anno di maturazione. Gli effetti dell'accordo sul Premio di Risultato dovrebbero estendersi anche ai dipendenti che hanno mantenuto il CCNL metalmeccanici, a seguito della sottoscrizione in adesione dell'accordo del 26 novembre 2018.

Il Premio di Risultato viene riproporzionato sia in caso di assunzioni intervenute in corso d'anno pro-quota che con riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sulla base dell'orario individuale ridotto.

Le assenze intervenute nell'anno 2018 (ad esclusione delle ferie, dei permessi retribuiti, dei permessi sindacali, delle astensioni obbligatorie per maternità, dei riposi orari per allattamento, delle assenze per infortunio sul lavoro e dei permessi ex legge n. 104 del 1992, articolo 33, comma 3) incidono sulla determinazione del valore del Premio di Risultato come di seguito indicato:

- assenze fino a 45 giorni di effettivo lavoro: Premio al 100%;
- assenze da 45 a 90 giorni di effettivo lavoro: Premio al 75%;
- assenze da 91 a 180 giorni di effettivo lavoro: Premio al 50%;
- assenze superiori a 180 giorni di effettivo lavoro: Premio al 10%.

L'accordo in esame è stato depositato in via telematica, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 182-189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e al DM 25 marzo 2016, presso la Direzione Territoriale del Ministero del Lavoro competente entro il termine di legge di 30 giorni.

Sulla base dei dati contabili disponibili alla data di presentazione del presente interpello, emerge che l'Obiettivo è stato integralmente raggiunto. Pertanto, la società istante dovrà corrispondere l'intero importo del Premio di Risultato di euro ...,00 per ciascun dipendente. Emerge, quindi, l'esigenza di individuare il corretto regime fiscale da applicare al detto Premio di Risultato ai fini dell'effettuazione delle ritenute alla fonte da parte di "ALFA" in qualità di sostituto d'imposta.

Dal dettato normativo emerge che l'accesso al regime dell'imposta sostitutiva in argomento è subordinato al rispetto di una serie di condizioni formali e sostanziali. Non essendo chiaro se esse risultino tutte soddisfatte con riferimento alla descritta fattispecie, si ritiene che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulle modalità di applicazione delle norme tributarie contenute nell'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016. In particolare, si chiede se al Premio di Risultato, relativo all'anno 2018, che verrà erogato da ALFA ai propri dipendenti nel corso dell'anno 2019, in forza dell'accordo stipulato con le rappresentanze sindacali, in data 26 novembre 2018, possa essere applicata l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 10 per cento.

**SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE**

La Società istante ritiene che le norme tributarie contenute nell'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016, vadano interpretate nel senso che al Premio di Risultato, relativo all'anno 2018, che erogherà ai propri dipendenti, nel corso dell'anno 2019, in forza dell'accordo stipulato con le rappresentanze sindacali, in data 26 novembre 2018, possa essere applicata l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 10 per cento.

Tale interpretazione si fonda sulle seguenti argomentazioni.

La prima condizione che deve essere rispettata per potere fruire dell'imposta sostitutiva del 10% è il fatto che, ai sensi del comma 187, della l. n. 208 del 2015, il Premio di Risultato sia erogato in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Quest'ultima norma stabilisce che per contratti collettivi aziendali si intendono quelli stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Nel caso di specie, l'accordo è stato sottoscritto dalle rappresentanze sindacali delle associazioni sindacali del Terziario e non dei metalmeccanici. Tuttavia, non sembra che tale aspetto possa pregiudicare l'applicazione dell'imposta sostitutiva, sia perché la norma letteralmente non richiede la sottoscrizione delle rappresentanze sindacali aziendali di tutte le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sia perché, anche da un punto di vista sistematico, non sembrerebbe logico richiedere la sottoscrizione da parte di tutte le suddette associazioni sindacali, in quanto le stesse potrebbero non avere adeguata presenza in ciascuna azienda interessata da un contratto collettivo aziendale.

D'altra parte, secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 25730 del 15 novembre 2013, *“i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, salvo il caso di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo (cfr. Cass. nn. 10353/2004; 6044/2012)”*. L'efficacia del contratto collettivo nazionale si estende, dunque, a tutti i lavoratori dell'azienda anche se non iscritti ovvero iscritti ad altre organizzazioni sindacali, a meno che non vi sia esplicito dissenso. Quindi, il contratto collettivo nazionale esplica pienamente i suoi effetti su tutti i lavoratori della società seppure non sottoscritto da tutte le associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

In considerazione di quanto sopra espresso, si ritiene che la condizione richiesta dalla norma per la fruizione dell'imposta sostitutiva sia soddisfatta.

Analogamente si reputa che non possa essere di ostacolo alla possibilità di applicare l'imposta sostitutiva il fatto che il contratto integrativo aziendale abbia ad oggetto unicamente il Premio di Risultato ovvero il fatto che lo stesso contratto sia stato sottoscritto quando l'anno cui si riferisce il citato Premio era in buona parte già trascorso.

Si reputa, inoltre, che non sia anomalo che venga sottoscritto un contratto integrativo aziendale avente specificamente ad oggetto il Premio di Risultato, essendo questa una materia che normalmente è demandata alla contrattazione aziendale, di cui rappresenta una tra le fattispecie che hanno maggiore rilevanza ed interesse economico.

Per quanto attiene, poi, alla condizione che il Premio di Risultato sia di ammontare variabile e la relativa corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, anch'essa appare compiutamente soddisfatta. Infatti, il parametro di riferimento, l'EBITDA, manifesta la redditività della società ed è misurabile e

verificabile sulla base del bilancio d'esercizio che verrà approvato dalla società istante.

Inoltre, si tratta di un obiettivo incrementale rispetto al risultato del 2017.

In particolare, l'obiettivo è stato fissato nel contratto collettivo aziendale in euro 137,5 milioni, incrementale rispetto al valore dell'EBITDA raggiunto nell'anno 2017; pertanto, il Premio di Risultato risulta collegato ad un effettivo incremento di redditività. Nello specifico l'incremento di redditività rispetto al 2017 è stato ampiamente conseguito.

In proposito, codesta Agenzia delle Entrate, dopo avere precisato che non è sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato del periodo antecedente, ha, tuttavia, anche evidenziato che, seppure il contratto aziendale non subordini l'erogazione del premio di risultato al conseguimento di un risultato incrementale per quel medesimo parametro, il Premio di Risultato può comunque godere del regime agevolativo dell'imposta sostitutiva, se il valore del parametro di riferimento concretamente raggiunto nell'esercizio risulti incrementale rispetto allo stesso valore registrato in relazione all'esercizio precedente (cfr. risoluzione 19 ottobre 2018, n. 78/E e risposta ad istanza di interpello e consulenza giuridica 28 dicembre 2018, n. 143).

Ora, nel caso di specie, non solo il contratto integrativo aziendale prevede che l'obiettivo 2018 sia incrementale rispetto all'EBITDA del 2017, ma anche il risultato di EBITDA raggiunto in concreto nel 2018 risulta ampiamente superiore a quello del 2017.

Si ribadisce, inoltre, che la Società ha provveduto, ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale emanato il 25 marzo 2016, al deposito in via telematica del contratto collettivo aziendale entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità alle disposizioni del

suddetto decreto, presso la Direzione Territoriale del Ministero del Lavoro competente.

Sicché appaiono rispettate tutte le condizioni richieste dalle norme di legge per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), come modificato dall'articolo 1, commi da 160 a 162, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dall'articolo 55 del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella l. 21 giugno 2017, n. 96, e dall'articolo 1, commi 28 e 161, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all'organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2016 (di seguito decreto), pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro in data 16 maggio 2016, di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2016, sono state disciplinate le modalità applicative delle predette disposizioni.

Con circolari nn. 28/E del 15 giugno 2016 e 5/E del 29 marzo 2018, redatte d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina dell'agevolazione in argomento.

In particolare, con la previsione recata dall'articolo 1, comma 182, della l. n. 208 del 2015, come modificato dall'articolo 1, comma 160, lettera a), della l. n. 232 del 2016, è stata introdotta a regime una modalità di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali del 10 per cento“, *entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili*

e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188”, ovvero il citato decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, in data 25 marzo 2016.

L’articolo 2, comma 1, del decreto definisce i premi di risultato come *“somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione”*, individuando al successivo comma 2 – con una elencazione esemplificativa – alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi.

Il successivo comma 187 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2016 subordina, inoltre, l’applicazione dell’agevolazione alla circostanza che l’erogazione delle somme avvenga *“in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”*.

Al riguardo, il citato comma 2 dell’articolo 2 del decreto stabilisce, inoltre, che i contratti collettivi aziendali o territoriali *“devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione ... rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”*. Quindi, solo al termine del periodo previsto dal contratto (cd. periodo congruo), ovvero di maturazione del premio, deve essere verificato un incremento di produttività, redditività ecc., costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato.

La durata del “periodo congruo” è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo stesso. Non è, pertanto, sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio. Il requisito

incrementale, rilevabile dal confronto tra il valore dell'obiettivo registrato all'inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, come detto, costituisce una caratteristica essenziale dell'agevolazione, così come prevista dalla legge di Stabilità 2016 (cfr. risoluzione n. 78/E del 19 ottobre 2018).

Nel caso in esame "ALFA" fa presente di avere sottoscritto in data 26 novembre 2018 un contratto integrativo aziendale di secondo livello con le Segreterie Nazionali di OO.SS. e con le RSA per definire i parametri di misurazione del Premio di Risultato a valenza annuale per il 2018, con erogazione nel mese di luglio 2019.

La funzione incentivante delle norme in esame, così come specificato anche nei richiamati documenti di prassi, in tanto può ritenersi assolta in quanto la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati nel periodo congruo anch'esso stabilito su base contrattuale. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Tale condizione non risulta, tuttavia, soddisfatta nel caso di specie tenuto conto che i premi di risultato sono erogati sulla base di criteri individuati in un contratto la cui stipula è intervenuta in prossimità della scadenza del termine del periodo rilevante per la misurazione del raggiungimento dell'incremento (2018). A parere della scrivente, la misurazione dell'incremento deve, infatti, avvenire sulla base di criteri predeterminati. Nell'ipotesi rappresentata, invece, il valore dell'indicatore della misura di risultato dell'EBITDA per l'anno 2018, e, quindi, il suo incremento rispetto al 2017, era in grandi linee già definito alla data del 26 novembre 2018. Non appare ammissibile una determinazione 'postuma' o, come nel caso di specie, a ridosso del termine del periodo di maturazione del premio, in quanto i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Sulla base delle predette argomentazioni, si ritiene, dunque, che la Società interpellante, nella sua qualità di sostituto d'imposta, non possa applicare su detti premi l'aliquota agevolata del 10 per cento quale imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

OGGETTO: **VERSAMENTI IN SCADENZA DALL'1 AL 20 AGOSTO 2019**
FACOLTA' DI EFFETTUARLI, SENZA MAGGIORAZIONE, MARTEDÌ 20
AGOSTO 2019

“Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione” (art. 3-quater del d.l. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 44/2012 - API INDUSTRIA NOTIZIE 14/2012).

Il differimento a martedì 20 agosto 2019 riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il mod. F24 e, quindi, comprende anche:

- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'INPS;
- i premi assicurativi INAIL dovuti ai sensi del D.P.R. 1124/1965 (anche pagati ratealmente), nonché le sanzioni, gli interessi e altri titoli, di qualsiasi natura, scadenti nel periodo sopra indicato.